

## **Circolare INPS n. 125 del 13 giugno 1996**

### **Legge 5 dicembre 1985, n. 730: disciplina dell'agriturismo**

#### **Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali - Precisazioni**

L'applicazione della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina dell'agriturismo, continua a dare luogo a contenzioso amministrativo per quanto attiene alla classificazione previdenziale ed assistenziale dei datori di lavoro esercenti le attività disciplinate da tale norma.

Con i ricorsi amministrativi viene il più delle volte opposta l'esistente legislazione regionale al riguardo, che non verrebbe tenuta nel dovuto rilievo in occasione degli accertamenti effettuati dall'Istituto.

Emerge pertanto la necessità di effettuare alcune precisazioni in merito a quali siano i requisiti sulla cui sussistenza debba essere effettuato l'accertamento ai fini classificatori nel settore agricoltura anziché nel settore terziario tra le attività alberghiere e di ristorazione, delle aziende interessate.

La legge 5 dicembre 1985, n. 730 si colloca, nell'ordinamento giuridico, come norma di principio, dettando alcuni principi fondamentali per la definizione delle attività agrituristiche, quali quelli indicativi dei soggetti che sono titolati ad esercitarle, le strutture da utilizzare, il rapporto di connessione e complementarità in cui tali attività devono porsi rispetto a quelle agricole in senso proprio. La configurazione di legge-quadro della norma soprarichiamata si evince, oltretutto dagli espliciti rinvii effettuati dall'art. 3 e seguenti alla potestà normativa delle regioni, anche dal contenuto dell'art. 1 della legge più volte citata. Lo stesso articolo, nel definire le finalità da raggiungere, dirette allo sviluppo ed al riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali e comunque alla valorizzazione in genere dell'ambiente rurale, effettua precisi riferimenti all'armonizzazione che, in campo agricolo, deve essere attuata tra gli indirizzi CEE, il piano nazionale e quelli regionali.

La legge riserva infatti ampio spazio, a partire dall'articolo 3, agli strumenti normativi delle regioni per il miglior adeguamento dei principi-guida alle singole realtà territoriali.

Precisato quanto sopra, si dispone pertanto che in occasione degli accertamenti, che è opportuno vengano effettuati, ove possibile, di concerto con i competenti ispettorati del lavoro, l'Istituto adotti come criterio distintivo, scaturente dall'art. 2 della norma più volte citata, per l'individuazione e la qualificazione delle attività agrituristiche ai fini del loro inquadramento previdenziale, quello dell'esistenza di un collegamento organizzativo funzionale con l'attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame), talché le attività di agriturismo possano essere qualificate agricole in quanto finalizzate all'incremento di redditività dell'azienda agricola e più in generale alla promozione e valorizzazione dell'agricoltura. In tal senso si è anche espresso, infatti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Per quanto attiene, poi, all'accertamento delle modalità ed agli strumenti attraverso i quali il

datore di lavoro effettua la propria attività, mentre si precisa che il ricorso all'assunzione, da parte dello stesso, di lavoratori dipendenti non rileva ai fini dell'attribuzione dell'attività agrituristica al settore agricolo di appartenenza, lo stesso accertamento dovrà limitarsi a verificare la rispondenza dell'organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali.

Il Direttore Generale  
Trizzino